

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL MERCATO TEMATICO - CON NUOVA PLANIMETRIA



COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL MERCATO TEMATICO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 21/05/2013

Modifiche:

Approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 25/02/2014

Approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/04/2015

Approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/06/2015

Approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2019

Approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/06/2026

Art. 1 - ENTE ORGANIZZATORE

1. Il Comune di Loiano organizza, all'interno dell'area mercatale, un mercatino tematico che comprenderà le seguenti categorie:
 - 1) Erboristeria/biologico: vendita di prodotti e preparati officinali e di prodotti biologici;
 - 2) Produttori agricoli: vendita di prodotti agricoli;
 - 3) Associazioni del territorio;
 - 4) Opere del proprio ingegno;
 - 5) Operatori commerciali ~~eventuali ulteriori categorie di soggetti identificati con deliberazione di Giunta Comunale.~~ **di hobbistica, come indicati dalla L.R. Emilia Romagna n. 4/2013 s.m.i.;**
 - 6) eventuali ulteriori categorie di soggetti identificati con deliberazione di Giunta Comunale.
2. L'organizzazione e la gestione del mercatino tematico è affidata ~~alla~~ **All'Area** Polizia Municipale del Comune di Loiano. **A detto ufficio** sono affidate **anche** le seguenti attività:
 - a) tenuta presenze degli operatori;
 - b) gestione degli spazi del mercato individuati **dal provvedimento della Giunta Comunale;**
 - c) controllo nei confronti degli operatori che nelle giornate di vendita rispettino quanto stabilito dal presente regolamento, dal regolamento del commercio su aree pubbliche e nel Disciplinare del mercato **e quello di Polizia Urbana, con riferimento al commercio su area pubblica in quanto compatibile;**
 - d) verifica del rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dall'art. 12.

Art. 2 - SCOPI

1. Il mercatino tematico ha lo scopo di valorizzare e propagandare l'agricoltura, la cultura del biologico, la creatività individuale e le associazioni del territorio.

Art. 3 - AREA DI SVOLGIMENTO

1. L'area di svolgimento è ricompresa all'interno dell'area mercatale, e più precisamente si estende fra Piazza IV Novembre e Piazza Ubaldino.
2. Si demanda la disciplina inerente ~~il~~ **al numero dei posteggi, alle dimensioni dei posteggi, al collocamento nell'area dei posteggi e alla** la zona di svolgimento del mercato ~~alla~~ **ad un provvedimento della** Giunta Comunale.

Art. 4 - PERIODICITÀ DELLO SVOLGIMENTO

1. Il mercato tematico di cui all'articolo 1 ha luogo tutte le domeniche di mercato, ad esclusione di date concomitanti con ricorrenze indicate nel Regolamento sul Commercio su Aree Pubbliche ~~con deliberazione di C.C. n. 52 del 29.06.2000 e s.m.i.~~, o con eventi diversi qualora questi prevedano lo spostamento del mercato ordinario.

Art. 5 - ORARIO

1. Per lo svolgimento del mercato tematico di cui al presente regolamento dovranno essere osservati i medesimi orari del mercato settimanale previsti dal regolamento sul Commercio su Aree Pubbliche. ~~approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29.06.2000 e s.m.i.~~

Art. 6 - SPAZI ESPOSITIVI

1. Gli spazi espositivi avranno dimensioni ~~pari a mq 5x3.~~ **come previsti dal provvedimento della Giunta Comunale, di cui all'art. 3 comma 2, che determinerà l'ubicazione dei posteggi e le loro dimensioni, comunque mai superiori a mq 15.**
2. Per il canone di occupazione suolo pubblico si rimanda a quanto previsto dal vigente ~~COSAP.~~ **"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (canone unico patrimoniale)" s.m.i.**

Art. 7 - ATTIVITÀ DI VENDITA

1. L'attività di vendita è disciplinata dal D. Lgs. 31/3/98, n. 114, dal D.Lgs 228/2001 (per gli imprenditori agricoli vedasi specifico regolamento) dalla L.R. 12/99 **s.m.i.**, dalle norme nazionali e regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche ~~e~~, dal regolamento comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche **e, per quanto compatibile, dal regolamento di Polizia Urbana del Comune.**

Art. 8 - AMMISSIONE

1. Sono ammessi a partecipare al bando per l'assegnazione dei posteggi gli operatori commerciali in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su area pubblica. Fanno eccezione le rassegne di cui al punto 3 (Associazioni) **e 4 (opere del proprio ingegno), salvo per quanto previsto da punto successivo, di cui all'art. 1.**
2. Gli operatori di cui al punto 4 (opere del proprio ingegno) **del predetto art. 1**, per partecipare al bando di assegnazione dei posteggi, dovranno redigere il modulo di "denuncia inizio vendita di opere del proprio ingegno" secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale.
3. **Gli operatori di cui all'art. 1 che non hanno il posteggio assegnato, potranno partecipare alla spunta dei posti rimasti liberi ovvero lasciati liberi dagli operatori non presentatisi e verificati dall'operatore al mercato.**
4. **l'assegnazione dei posti avverrà con determina del Dirigente dell'Area Polizia Municipale, sulla base della graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 9.**

Art. 9 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Per ottenere l'ammissione gli operatori devono presentare richiesta al Comune di Loiano.
2. Le modalità di accesso all'assegnazione del posteggio verranno disciplinate ~~annualmente~~ **attraverso apposita delibera di Giunta Comunale per un periodo massimo di 12 anni.**

Art. 10 - ASSENZE

1. Per la gestione delle assenze degli operatori del mercato tematico si rimanda ~~all'art. 11 comma 6 del "Regolamento di dettaglio commercio su area pubblica di Loiano".~~ **alla disciplina prevista per lo stesso argomento dal "regolamento di dettaglio commercio su area pubblica Loiano" che regola il mercato settimanale a Loiano.**
2. I posteggi revocati potranno essere riassegnati mediante scorrimento delle graduatorie ~~annualmente approvate tramite delibera di Giunta Comunale.~~, **predisposte e tenute dall'ufficio della Polizia Municipale, a seguito di formale richiesta dell'interessato, la riassegnazione avverrà con atto di assegnazione come previsto dall'art. 8.**

Art. 11 - GESTIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO E RESPONSABILITÀ

1. La gestione del posteggio dovrà essere fatta direttamente dal concessionario, non dovrà mai rimanere incustodito e non potrà essere dato in sub-concessione a terzi.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi, da cui resta escluso – in ogni caso – il Comune di Loiano.

Art. 12 - OBBLIGHI E DIVIETI

1. Ai titolari di posteggio è fatto obbligo di:
 - a. contenere le merci e le attrezzature nell'area di concessione;
 - b. posizionare i tendoni a copertura del banco e/o gli ombrelloni ad una altezza minima dal suolo di mt. 2,0;
 - c. non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell'orario di vendita;
 - d. non abbandonare il posteggio prima delle ore 13.00;
 - e. non recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;

- f. non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
- g. il posteggio dovrà essere mantenuto costantemente pulito, i rifiuti e gli imballaggi dovranno essere posti in sacchi a perdere, ermeticamente chiusi, i quali, a loro volta, dovranno essere conferiti presso l'isola ecologica di Via Savena, appositamente aperta per gli operatori del mercato;
- h. esporre i prezzi della merce in vendita in maniera visibile;
- i. esporre la merce in maniera ordinata;
- j. agevolare l'entrata e l'uscita degli automezzi degli operatori, dei mezzi di Soccorso, Polizia e Pubblica utilità, spostando eventualmente tende, ombrelloni e merci;
- k. attenersi alle disposizioni del presente regolamento, **alle disposizioni compatibili previste dal regolamento di Polizia Urbana e a quelle previste per quanto compatibili dal Regolamento** del commercio su aria pubblica e alle disposizioni impartite tramite appositi atti della Giunta Comunale **e/o, in caso di urgenza e necessità, dall'operatore di Polizia Locale addetto al servizio del mercato;**

Art. 13 - SANZIONI

~~Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono contemplate nel regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche.~~

1. **Il procedimento sanzionatorio è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale Emilia Romagna del 28 aprile 1984, n. 21. In caso di violazione alle norme del presente regolamento, quindi, è applicabile l'istituto della diffida amministrativa di cui alla predetta legge regionale.**
2. **Le violazioni al presente Regolamento, che non specificamente disciplinate/sanzionate ai sensi della legge regionale Emilia Romagna n. 21 s.m.i, sono ricondotte a quanto previsto nel TITOLO IX del Regolamento comunale di Polizia Urbana s.m.i.**
3. **In caso di violazione è altresì disposta l'immediata cessazione dell'attività vietata e la rimessa in pristino dell'area occupata, dando atto delle prescrizioni nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, nel quale deve essere indicato che, in caso di mancata ottemperanza, l'organo accertatore procederà al sequestro finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servirono a commettere la violazione, ai sensi dell'artt. 17, della legge regionale n. 21 del 1984, e 13, commi 2 e 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689; nonché alla rimessa in pristino del luogo con le spese poste a carico del trasgressore.**

IPOTESI MERCATO TEMATICO

